

## Modifiche al D.Lgs. 81/08 a seguito dell'entrata in vigore della Legge 17 dicembre 2021 n°215

In data 21 dicembre 2021 è entrata in vigore la **Legge 17 dicembre 2021, n°215** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili." E con la stessa entrano in vigore tutte le modifiche introdotte al D.lgs. n°81/2008 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro).

Ecco le principali novità introdotte inerenti il D.Lgs. 81/2008 in materia di formazione e addestramento, l'introduzione dell'obbligo formativo per i datori di lavoro e la figura del preposto.

### Le modifiche in materia di formazione e addestramento

- Entro il **30 giugno 2022** è previsto che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotti un accordo nel quale prevede all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi **in materia di formazione**.
- È stato istituito l'**obbligo della formazione per i datori di lavoro** in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
- La **formazione** nonché l'**aggiornamento periodico dei preposti** devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere **ripetute con cadenza almeno biennale** e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

### Il ruolo del preposto nei luoghi di lavoro

La figura del **preposto** diventa sempre più rilevante con le modifiche operate dalla legge di conversione all'articolo 18 e 19 del D.Lgs. 81/2008:

- Il datore di lavoro e i dirigenti devono "**individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività**".
- **Obblighi del preposto: sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti.**
- Inoltre in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, il preposto deve **interrompere temporaneamente l'attività** e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate".

Sempre in relazione alla figura del preposto:

*Nell'ambito dello svolgimento di attività in **regime di appalto o subappalto**, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.*

Cordiali Saluti

**MAINTECH SRL**